

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1488

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(GALLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993,
n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi
alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e
alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla
delimitazione delle zone censuarie

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione del sistema di revisione provvisorio, in forma abbreviata, delle tariffe e delle rendite catastali, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con effetti dal 1° gennaio 1994 e, limitatamente all'IRPEF, dal 1° gennaio 1992, nonché dall'articolo 2 della predetta legge di conversione del 24 marzo 1993, n. 75, ha risentito in concreto del verificarsi di taluni inconvenienti pratici che rischiano di compromettere il rispetto del termine prefissato per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2 della citata legge di conversione (31 dicembre 1993).

Il procedimento di revisione, come è noto, è imperniato sulla proposizione di ricorsi da parte dei comuni, da presentarsi in prima istanza alla commissione censuaria provinciale e, in seconda istanza, alla Commissione censuaria centrale. L'esaurimento di tali fasi di riesame, facilitato dalla previsione di un silenzio-accoglimento per i ricorsi dei comuni che non vengono decisi dalle commissioni di prima e seconda istanza nei termini prefissati, rispettivamente, di quarantacinque giorni per la commissione provinciale (comma 1-bis) e novanta giorni per quella centrale (comma 1-ter), consente di tener conto, in sede di emanazione del decreto legislativo, dell'esito dei ricorsi e quindi di variare tariffe e rendite informandole «alla decisione definitiva sui predetti ricorsi», nonché di esercitare, con lo stesso decreto legislativo, il potere di introdurre ulteriori modificazioni alle tariffe e alle rendite non oggetto di ricorsi, al fine di mantenere invariato il gettito.

Risulta pertanto evidente come il funzionamento del meccanismo, che deve essere concluso con decreto legislativo delegato, per la cui adozione è previsto il termine perentorio del 31 dicembre 1993 (articolo 2 della legge di conversione del citato decreto-legge n. 16 del 1993), presupponga il rispetto rigoroso dei termini previsti per l'esaurimento del doppio grado di contenzioso amministrativo.

Si è però verificato che la costituzione di alcune commissioni censuarie provinciali non è potuta avvenire con quella immediatezza che le disposizioni presupponevano, né è pensabile che a tali ritardi possa ora porsi utilmente riparo in sede amministrativa.

D'altra parte, rispetto a tale inconveniente non appare possibile invocare la formazione del silenzio-accoglimento di cui all'articolo 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 16 del 1993, in quanto la mancata costituzione dell'organo impedisce di ravvisare quella fattispecie di omessa pronuncia alla quale soltanto è ricollegabile il silenzio-accoglimento.

Di fronte a tali circostanze, appare necessario un intervento legislativo urgente, che consenta la conclusione dei procedimenti non solo nei casi di commissioni provinciali inerti, ma anche nelle ipotesi di mancata costituzione delle stesse. In quest'ottica, con la disposizione in rassegna, di carattere procedimentale, di immediata applicazione e di natura sollecitatoria, si è sancito l'accoglimento dei ricorsi non decisi per la detta carenza delle commissioni provinciali, in modo da consentire l'immediato accesso alla Commissione censuaria centrale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993.

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-*ter* del suindicato articolo 2.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO